

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1383

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato TOCCAFONDI

Estensione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, alle erogazioni per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei luoghi di culto e delle loro opere d’arte

Presentata il 20 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (cosiddetto « decreto cultura » dell’allora Ministro Franceschini), è stato introdotto nell’ordinamento italiano un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto « *art bonus* », quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. In sostanza, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dal decreto cultura, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta, previsto nella misura del 65 per cento dell’erogazione liberale effettuata. La

legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha stabilizzato e reso permanente l’*art bonus* mentre, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali, ha previsto limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta. In particolare: *a*) per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile; *b*) per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Da grandi mecenati privati a piccole imprese, da famosi *brand* a privati cittadini: i finanziamenti alla cultura possono

provenire da tutti. Ad esempio, un operaio del ferrarese ha deciso di finanziare con 2.000 euro il restauro di una statua nella chiesa che frequentava ogni domenica. *Art bonus* vuol dire anche questo. Tra gli esempi virtuosi di una certa rilevanza, sono stati portati a termine diversi grandi restauri grazie all'*art bonus*: l'Arena di Verona con i contributi dell'Unicredit, il Colosseo con i finanziamenti del gruppo Tod's, la fontana di Trevi con l'intervento di Fendi, la scalinata di piazza di Spagna grazie alla *maison* Bulgari e il ponte di Rialto attraverso l'impresa d'abbigliamento Renzo Rosso.

Se è vero che il credito d'imposta previsto dal decreto cultura incoraggia gli investimenti nel patrimonio italiano, si deve anche dire che esso presenta ancora aspetti da migliorare e ambiti non esplorati. La presente proposta di legge intende appunto incentivare questo strumento, ampliandone l'ambito di applicazione tramite la sua estensione anche alle erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e

restauro sia degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, edificati antecedentemente al 1° gennaio 1900, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Per la realizzazione di tali opere di restauro si applica la disciplina speciale prevista dall'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per le attività di riparazione o ricostruzione con risorse pubbliche delle chiese, che prevedono tra l'altro le modalità di individuazione della qualifica formale di « stazione appaltante » e forme particolari di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, assicurando, in ogni caso, che nel procedimento di approvazione del progetto sia acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, edificati antecedentemente al 1° gennaio 1900, nonché dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, compresi i beni culturali appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la realizzazione dei lavori sui beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 6,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



18PDL0052810